

**CONVENZIONE PER IL COFINANZIAMENTO DI BORSE DI STUDIO
NELL'AMBITO DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN
"GESTIONE FINANZIARIA D'IMPRESA E PREVENZIONE DELLA CRISI" - XLCICLO
in collaborazione con le Imprese**

(ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.M. n.226/2021, a valere sulle risorse attribuite con D.M. n.630/2024)

TRA

Universitas Mercatorum, C.F. 09106101000, con sede in Roma (RM), P.zza Mattei n. 10, rappresentata dal Rettore pro-tempore, Prof. Giovanni Cannatanato a Bari (BA) il 08/03/1947, domiciliato per la carica presso la stessa Università, di seguito "Università";

e

L'IMPRESA TREVI IMMOBILIARE S.r.l., con sede in Napoli (NA), Via Giacinto Gigante 108 CAP 80128, C.F./P. IVA 04979431212, codice ATECO 68.2, legalmente rappresentata dalla Dr.ssa Guadagno Giuliana nata a Napoli (NA) il 14/03/1948 C.F. GDGGLN48C54F839K, di seguito "Impresa";

PREMESSO

- che l'Università ha tra i suoi fini primari l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche e artistiche, nonché di preparazione culturale e professionale degli studenti;
- che la Legge n. 210 luglio 1998, e in particolare l'art. 4 come modificato dall'art.19 della Legge n. 240/2010, prevede che "Le università possono attivare corsi di dottorato mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei" e che "gli oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui al comma 5 possono essere coperti mediante convenzioni con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, secondo modalità e procedure deliberate dagli organi competenti delle università";
- che il D.M. n. 226 del 14 dicembre del 2021 avente ad oggetto il "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati", e in particolare l'art.3 comma 2 prevede che "Le Università possono richiedere l'accREDITAMENTO dei corsi e delle relative sedi anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, che possono essere sede amministrativa dei corsi, con uno o più dei seguenti soggetti:...d) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo";
- che con D.M. n. 247 del 23 febbraio 2022 è stato rideterminato, a decorrere dal 1° luglio 2022, l'importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca in euro 16.243,00 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente;
- che il vigente Regolamento dei Dottorati di Ricerca di Universitas Mercatorum, prevede all'art. 3, comma 2, lett. d) l'attivazione di Corsi in forma associata mediante la stipula di Convenzioni con imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
- che con il D.M. n.630 del 24/04/2024 sono state attribuite ad Universitas Mercatorum, per l'anno 2024/2024, a valere sul PNRR, Missione 4, componente 2 "Dalla Ricerca all'Impresa" - Investimento 3.3 "Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese", 14 borse di dottorato di durata triennale cofinanziate da parte delle imprese per l'importo eccedente il valore di € 60.000,00 fino alla concorrenza del costo complessivo della borsa;
- che, secondo quanto previsto dall'Art. 26, commi 1 e 2 del D.L. n. 13 del 24 febbraio 2023, alle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo previste dal medesimo investimento è riconosciuto un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei

datori di lavoro(...), fermo restando il limite massimo di importo pari a 7.500 euro per ciascuna unità di personale assunta atempo indeterminato;

- che è stato dato mandato al Rettore di stipulare le convenzioni con altri Atenei e con le aziende per dare corso alle assegnazioni ministeriali, nonché autorizzare tutte le procedure connesse alle prescrizioni previste dalla normativa vigente con delibera del CdA del 07 maggio 2024;
- che l'Università e l'Impresa condividono il comune interesse ad attivare in convenzione il Corso di Dottorato di ricerca in "Gestione finanziaria d'impresa e prevenzione della crisi" - XL ciclo;
- che l'Università e l'Impresa hanno concordato la definizione del progetto formativo e di ricerca della borsa di dottorato, come risulta dagli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione;
- che l'Università ha provveduto all'emanazione del Bando di Concorso per l'ammissione al Corso di Dottorato di ricerca in "Gestione finanziaria d'impresa e prevenzione della crisi" - XL ciclo con D.R. n. 245/2024, nel rispetto della disciplina prevista dal D.M. n.226/2021, dal Regolamento dei Dottorati di Ricerca edalla normativa vigente in materia, dei temi specifici selezionati in collaborazione e degli ulteriori impegni assunti nell'ambito della presente convenzione;
- che il Collegio dei Docenti, d'ora in avanti denominato "Collegio", è responsabile del programma formativo e delle attività relative al corso di Dottorato di Ricerca;
- che la durata del Corso (**minimo n. 3 anni - n. 1 Ciclo**) coincide con la durata ufficiale del corso di Dottorato ordinario, ossia 3 anni accademici al quale possono aggiungersi ulteriori 6 mesi relativi alla valutazione e alla discussione della tesi.
- che l'Impresa ha manifestato interesse a cofinanziare **n.1 borsa di Dottorato** per un importo eccedente il valore di € 60.000,00 fino alla concorrenza del costo complessivo della borsa, per l'intera durata del Ciclo di studi (n. 3 anni), con decorrenza dal 01 dicembre 2024;
- per tutto quanto sopra premesso, che costituisce parte integrante della presente Convenzione;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Oggetto

Le PARTI convengono che le attività formative previste dal Corso di Dottorato di ricerca in "Gestione finanziaria d'impresa e prevenzione della crisi" - XL ciclo, sono coerenti con le attività di ricerca e sviluppo promosse dall'Impresa e che è pertanto interesse e volontà comune attivare il Corso di Dottorato di ricerca in "Gestione finanziaria d'impresa e prevenzione della crisi" - XL ciclo, che verrà gestito secondo il Regolamento dei Dottorati di Ricerca di Universitas Mercatorum e secondo la normativa vigente.

ART. 2

Durata ed efficacia

La durata legale del Corso - per ogni Ciclo - è di **3 anni accademici** a decorrere dal 01 dicembre 2024.

Le parti convenzionate si impegnano ad assicurare l'attivazione dei Cicli di Dottorato **per l'intero triennio**, fermo restando il diritto delle parti di rinegoziare per ciascun Ciclo le modalità di finanziamento del Corso e lo specifico Progetto di Dottorato di ricerca.

ART. 3

Obblighi delle Parti

La sede amministrativa del Corso è Universitas Mercatorum che coordinerà e gestirà il complesso degli adempimenti amministrativi inerenti al funzionamento del Corso, e rilascerà il relativo titolo. Ciascuna delle PARTI contraenti si impegna a gestire la collaborazione per l'attuazione del Progetto formativo e per il funzionamento del Corso mettendo a disposizione, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, ciascuna per quanto di propria competenza, per l'intera durata dello stesso le risorse strutturali e finanziarie necessarie, nonché il personale docente, tecnico-amministrativo e aziendale afferente, sia alle strutture didattiche presso le quali verrà attivato il Corso medesimo, sia alle sedi dell'Impresa ove verranno svolte le attività di formazione e ricerca (cfr. Allegato 1).

In particolare, per l'attuazione della collaborazione di ricerca e il raggiungimento degli obiettivi oggetto della presente Convenzione, l'Impresa mette a disposizione strumentazioni, attrezzature e l'assistenza tecnico-scientifica presente presso i propri laboratori (cfr. Allegato 1).

L'utilizzo delle attrezzature scientifiche e delle risorse messe a disposizione dalle PARTI dovrà avvenire nel pieno rispetto degli accordi sottoscritti nella presente Convenzione, nonché in piena conformità alla legislazione vigente in tema di sicurezza sul lavoro.

L'Impresa si impegna ad erogare le somme finanziate con le modalità e i tempi di seguito esposti.

ART. 4

Attività di formazione e ricerca

L'Impresa si impegna affinché l'attività di ricerca contribuisca all'accrescimento delle abilità dei Dottorandi con riferimento al settore di intervento.

L'Impresa contribuirà inoltre alla docenza e al co-tutoraggio dei dottorandi coinvolti nella mobilità presso le proprie sedi.

I destinatari delle Borse iscritti al corso di Dottorato di ricerca dovranno svolgere presso l'Impresa un periodo di studio e ricerca pari a 18 [min 6 mesi, max 18 mesi] ripartito sui tre anni di corso, che l'Impresa è tenuta a garantire.

Le attività che il Dottorando dovrà svolgere sono le seguenti:

- seguire i corsi previsti per il Corso di Dottorato;
- svolgere l'attività di ricerca e di formazione previste dal Progetto Formativo concordato di cui all'Allegato 1, sia presso l'Università che presso i locali dell'Impresa;
- seguire le indicazioni dei tutors.

Il Dottorando è altresì tenuto al rispetto di tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Dottorato e dal Regolamento dei Dottorati di Ricerca.

ART. 5

Supervisione delle attività

Durante il periodo di permanenza presso l'Impresa il dottorando selezionato sarà affiancato da un tutor "aziendale" con funzione di supervisione ed indirizzo dell'attività svolta. Tale funzione sarà esercitata in collaborazione con il tutor "accademico" nominato dal Collegio Docenti del Corso.

I due tutors si impegnano a seguire di comune accordo l'attività di formazione e di ricerca del dottorando, nonché di supervisionare e collaborare nello svolgimento dei lavori della tesi. Il coordinamento della supervisione avverrà attraverso continui scambi di informazioni e periodici incontri.

La borsa di studio finanziata sulla base della presente Convenzione è soggetta alla stessa regolamentazione di quelle finanziate con fondi dell'Università nel rispetto di quanto stabilito dal D.M. 630/2024. Il conferimento di tale borsa non dà comunque luogo a rapporti di lavoro con l'Università o con l'Impresa né a trattamenti o riconoscimenti, neppure a valutazione utile ai fini di carriere giuridiche ed economiche.

ART. 6

Obblighi di sicurezza sul luogo di lavoro

Gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro competono all'Università per il periodo in cui il dottorando si trova a svolgere attività di studio e ricerca nelle strutture dell'Università stessa.

Per i periodi di studio e ricerca presso il partner, sarà compito dell'Impresa tutelare la salute e la sicurezza del dottorando in conformità alla normativa nazionale in vigore.

Il personale delle PARTI e il dottorando sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti ed alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso le sedi di svolgimento delle attività del dottorato, rispettando le procedure fornite dai responsabili della struttura ospitante e/o dal responsabile delle attività di ricerca e didattica in laboratorio.

L'Impresa s'impegna a integrare la formazione sui rischi specifici a cui potrebbe essere esposto il dottorando all'interno della propria sede, e a fornire le informazioni relative ai rischi della struttura. L'Ente, che di volta in volta ospita il dottorando, s'impegna anche ad adottare le misure di prevenzione e protezione in relazione alla mansione specifica e alle attività svolte dal dottorando, e a fornire gli eventuali dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari per lo svolgimento dell'attività in sicurezza.

ART. 7

Finanziamento borse di Dottorato

Le Parti si danno reciprocamente atto che ciascuna borsa di dottorato ha un importo standard pari a € **72.628,61** per l'intero triennio.

L'Impresa cofinzierà n. 1 borsa di studio annua per l'intera durata triennale del corso, per un importo eccedente il valore di € 60.000,00 fino alla concorrenza del costo complessivo della borsa. L'importo residuo, necessario a garantire la copertura completa del costo di una borsa di studio, riferito a un intero triennio di dottorato di ricerca, ammonta ad € **12.628,61**.

L'Impresa si impegna a versare per ciascuna borsa di Dottorato cofinanziata l'importo totale di € **12.628,61 in 3 quote annuali** all'inizio di ogni A.A. da erogare entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'Università di ammissione del dottorando a ciascun anno di corso.

Tutti i versamenti dovranno essere effettuati, specificando la causale, mediante accredito su:
Conto corrente bancario Banca Fideuram, IBAN IT35 T032 9601 6010 0006 7096 116
Intestato ad "Università Telematica Universitas Mercatorum".

L'Università si impegna al rispetto di tutti gli obblighi scaturenti a suo carico dalla L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati sopra riportati.

Gli impegni finanziari assunti dall'impresa nella presente convenzione non decadono anche nel caso in cui, per qualsiasi motivo, cessi l'obbligo da parte di Universitas Mercatorum di corrispondere la borsa all'assegnatario; i fondi rimanenti potranno essere utilizzati da Universitas Mercatorum esclusivamente per i medesimi fini. Nel caso in cui non risultino ammessi al Corso a cui poter assegnare la borsa di studio finanziata dall'Impresa, Universitas Mercatorum è tenuta a restituire tutte le somme percepite e inutilizzate.

ART. 8

Decadenza e rinuncia dottorandi

L'Università comunicherà all'Impresa, all'indirizzo pec: trevi.immobiliariesrl@legalmail.it l'eventuale decadenza del Dottorando deliberata dal Collegio Docenti del Corso o la rinuncia da parte del dottorando medesimo sia in ordine al posto, sia in ordine alla borsa di studio.

Da tale comunicazione il presente atto si intende risolto.

Le somme di cui all'articolo 7 della presente Convenzione già versate ed eventualmente non utilizzate a causa di successive rinunce, decadenze o cessazioni, con modalità appositamente concordate tra le Parti, verranno restituite all'Impresa nel rispetto della normativa prevista dal MUR.

Restano in ogni caso salvi i pagamenti per le rate di borsa e di budget della ricerca già corrisposte al/alla Dottorando/a o da corrispondere in forza di obbligazioni già maturate e non ancora eseguite (quali, a titolo meramente esemplificativo i ratei della borsa già maturati ma non ancora erogati).

Art. 9 Organi del Dottorato di Ricerca

Sono organi del Corso di dottorato di ricerca:

- a) il Collegio dei docenti;
- b) il Coordinatore del dottorato di ricerca.

Il Collegio dei docenti è composto da tutti i docenti impegnati nelle attività formative e dai rappresentanti dell'Impresa designati.

Le modalità di funzionamento del Collegio dei docenti sono disciplinate nel vigente Regolamento in materia dei Dottorati di Ricerca dell'Università.

Il Coordinatore del corso è la Prof.ssa Maria Antonella Ferri.

Il Coordinatore convoca e presiede il Collegio dei docenti ed ha il compito di organizzare l'attività didattica ai fini dell'addestramento alla ricerca scientifica degli iscritti, secondo le linee generali e le indicazioni specifiche definite dal Collegio dei docenti. Egli è tenuto altresì ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 10 e 11 della presente Convenzione da parte di tutto il personale coinvolto nell'attività di Progetto, compresi i dottorandi.

ART.10

Proprietà dei risultati

Nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 630/2024 art.7, comma 1, lettera h) sarà favorita la valorizzazione dei risultati della ricerca e garantita la tutela della proprietà intellettuale, assicurando un accesso aperto al pubblico ai risultati della ricerca e ai relativi dati nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi "Open science" e "FAIR Data".

Nel caso di **invenzioni originate esclusivamente dal personale di Universitas Mercatorum** (ove per "personale" deve intendersi, a titolo meramente esemplificativo, il Dottorando, il personale amministrativo, i docenti, i ricercatori, gli assegnisti, i borsisti, gli studenti, e qualsiasi altro collaboratore dell'Ateneo), la stessa avrà il diritto di depositare domanda di brevetto nazionale e/o internazionale o comunque di tutelare l'invenzione con ogni altro diritto di proprietà intellettuale disponibile secondo la normativa vigente, a propria titolarità esclusiva e sostenendone in proprio i costi. L'Impresa potrà esercitare diritto di opzione sull'acquisto della domanda/e di brevetto depositata/e e sugli altri eventuali titoli di proprietà intellettuale depositati da Universitas Mercatorum sull'invenzione **entro 30 (trenta) giorni** dalla comunicazione effettuata da Universitas Mercatorum in ordine alle condizioni di acquisto proposte.

Nel caso di **invenzioni originate congiuntamente da personale dell'Impresa e dal Dottorando /da personale Universitas Mercatorum**, eventuali domande di brevetto per invenzioni industriali e/o di altri idonei titoli di proprietà intellettuale in base alla normativa vigente, avverrà a titolarità congiunta dei due enti, in proporzione all'apporto alla attività inventiva rispettivamente fornito dagli inventori afferenti a ciascuna delle PARTI.

Viene riconosciuto all'Impresa, che ne sosterrà per intero i relativi costi, il diritto di redigere e depositare domanda di brevetto per invenzione industriale e/o per altri titoli di proprietà intellettuale a titolarità congiunta Universitas Mercatorum-Impresa. Successivamente all'avvenuto deposito, Universitas Mercatorum dovrà cedere all'Impresa la propria quota di titolarità della

domanda con pagamento di un corrispettivo da parte dell'Impresa ad Universitas Mercatorum da quantificare di comune accordo tra le PARTI.
I termini e le modalità della cessione saranno stabiliti nello stesso accordo.

ART.11 **Informazioni riservate**

Ai fini del presente Accordo, per *"Informazioni Riservate"* si intendono tutte le informazioni, fornite in forma tangibile, tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia ed a processi produttivi, modelli, tavole, di titolarità dell'Impresa o di Universitas Mercatorum e comunicate al Dottorando di ricerca, per iscritto o trasmesse fisicamente e comunque tutte identificabili in modelli o altre forme che portino la dicitura *«Confidenziale»*, d'ora in avanti denominato *"Informazioni Riservate"*, che potranno essere utilizzate dal Dottorando di ricerca durante il corso, per conseguire il titolo di Dottore di Ricerca. Le PARTI convengono che il Dottorando di ricerca durante lo svolgimento del Corso sarà altresì libero di utilizzare e le informazioni diverse dalle Informazioni Riservate e i Risultati ottenuti durante il lavoro di ricerca svolto presso le PARTI al fine di ottenere pubblicazioni.

ART.12 **Trattamento dei dati personali**

Le PARTI dichiarano reciprocamente di essere informate che i "dati personali" forniti, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Università, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del contratto.

Titolari - per quanto concerne il disposto di cui al presente articolo - sono le PARTI come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le PARTI dichiarano di essere informate sulle disposizioni dettate dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, e dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

ART.13 **Foro competente**

Le PARTI concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione ed attuazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, per qualsiasi controversia che potesse sorgere in merito all'applicazione della presente convenzione è competente il Foro di Roma.

ART. 14 **Registrazione e relative spese**

La presente Convenzione è firmata digitalmente, ed è soggetta ad imposta di bollo, ai sensi del

D.P.R. 642/1972 e successive modificazioni ed integrazioni, che verrà assolta in maniera virtuale da Universitas Mercatorum.

Art. 15 Codice Etico

Il *Codice Etico* adottato da Universitas Mercatorum è pubblicato sul sito di Ateneo al Link <https://www.unimercatorum.it/ateneo/documenti-ufficiali>.

L'Impresa dichiara:

- a. di aver preso visione, di conoscere ed accettare il Codice Etico adottato da Universitas Mercatorum che costituisce parte integrante della presente Convenzione;
- b. di impegnarsi, in relazione all'esecuzione del presente rapporto contrattuale, a rispettare scrupolosamente le disposizioni contenute nel Codice Etico per le parti applicabili;
- c. che la presente Convenzione potrà essere risolta per inadempimento qualora l'Impresa si renda responsabile della violazione di una qualsiasi delle disposizioni del Codice Etico mediante semplice comunicazione scritta, fermo restando il diritto al contraddittorio.

ART. 16 Norme finali

La presente Convenzione è stato oggetto di specifico esame e negoziazione tra l'Università e l'Impresa; non trovano, pertanto, applicazione le disposizioni previste dagli articoli 1341 e 1342 del codice civile, avendo le PARTI piena e consapevole conoscenza di tutti gli impegni ed obblighi rispettivi, che sono stati valutati ed assunti in piena libertà ed autonomia.

Per quanto non specificato nella presente Convenzione si fa riferimento al Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca dell'Universitas Mercatorum, alla normativa ministeriale relativa al finanziamento in oggetto, e alla normativa vigente in materia.

L'Allegato 1 costituisce parte integrante della presente Convenzione e deve essere considerato da essa inscindibile.

Roma, 30/09/2024

Per Universitas Mercatorum

Il Rettore

Prof. Giovanni Cannata

Per (IMPRESA)

Il Legale Rappresentante

Dott. _____